

## **Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 147 del 20/07/2011 - rif. Prec 157/10/S**

Parere di Precontenzioso n. 147 del 20/07/2011 - rif. Prec 157/10/S d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

La questione controversa attiene alla legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti dell'istante che, in assenza di una espressa previsione contenuta nella *lex specialis*, ha ommesso di effettuare il versamento del contributo dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005. L'Autorità ha più volte affrontato la questione ribadendo, con le varie deliberazioni sulla contribuzione in sede di gara, che gli operatori economici "sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione" e che "la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara, di tal ch , il versamento del contributo costituisce condizione di ammissibilit  ai fini della partecipazione alle gare. Le "Istruzioni relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005", pubblicate sul sito dell'Autorit , indicano, inoltre, le modalit  di pagamento della contribuzione che, per le procedure avviate prima del 1 maggio 2010, corrispondevano al versamento on line oltre che sul conto corrente postale intestato all'Autorit . Anche se la mancata comunicazione degli estremi del versamento non pu , quindi, costituire sic et simpliciter, senza un previo accertamento da parte della stazione appaltante, motivo di esclusione delle imprese concorrenti, nel caso di specie non risulta che il concorrente medesimo abbia provveduto ad effettuare il dovuto versamento del contributo n  on line al "Servizio riscossione contributi" n  presso gli uffici postali, sul conto corrente postale intestato all'Autorit . N  pu  valere a giustificazione di tale inadempimento l'argomentazione sostenuta dall'istante secondo cui nel caso di specie la disciplina di gara non prevedeva alcuna prescrizione in tal senso, dal momento che, come pi  volte affermato dall'Autorit  (cfr. parere n. 25 del 31 gennaio 2008, parere n. 189 del 19 giugno 2008, parere n. 69 dell'11 giugno 2009, parere n. 92 del 10 settembre 2009), gli operatori economici, anche qualora la *lex specialis* non contenga prescrizioni in ordine all'obbligo contributivo, sono ugualmente tenuti ad effettuare tale versamento, stante il fatto che la dimostrazione del pagamento del contributo costituisce per essi condizione di ammissione a presentare l'offerta. Alla luce di quanto sopra specificato, data l'essenzialit  ed indefettibilit  del contributo di che trattasi, i concorrenti erano tenuti al versamento del contributo, pure se tale obbligo non era stato espressamente previsto nella documentazione di gara.